



COMUNE DI TAMBRE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 16

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20:30 nella Sala Adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
FACCHIN OSCAR	X		FAGHERAZZI LORIS	X	
BONA OBERDAN	X		FULLIN MANUELA	X	
BONA SARA	X		BONA ANTONIO	X	
BORTOLUZZI YURI	X		DE PRA JENNY	X	
COSTA UELI	X		PALMA FRANCESCO	X	
DELLA LIBERA LUCIA	X				

Il Segretario Comunale Nicoletta Mazzier assiste alla seduta.

Il Sindaco Oscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI TAMBRE

Il Sindaco illustra la diversità di bollettazione tra l'anno scorso e l'attuale in merito al costo del verde, che era stato coperto nel 2021 da economie dell'Unione Montana Alpago. Fornisce macrocifre della TARI e precisa che quest'anno poi non ci sono le riduzioni derivanti da fondi statali Covid.

Il Consigliere Bona Antonio dice che è un argomento già affrontato a livello Unione Montana e che essendo Tambre un Comune di montagna i rifiuti aumentano in un certo periodo dell'anno. Serve un monitoraggio sul servizio. Inoltre, essendo anche un Comune turistico, gli sfalci devono essere effettuati da maggio a settembre. Chiede se sia stato approvato un regolamento sullo scambio dei mezzi.

Il Sindaco risponde che si sta predisponendo una convenzione per il noleggio a freddo. Alcuni nostri mezzi del Comune sono vecchi e non ha senso acquistarli o noleggiarli se ci sono all'interno dell'Unione Montana.

Sostiene che non sia possibile garantire più di due sfalci partendo da fine maggio. Poi quest'anno alcuni Addetti al verde si sono dovuti dedicare ai rifiuti. Visto il costo del servizio l'Amministrazione deve fare delle valutazioni. In genere a Tambre il primo taglio arriva a fine giugno. Servirebbe aumentare la squadra ambientale, ma dovrebbero essere 5 persone, per cui o i costi sono affrontati con i canoni idrici o è difficile sostenere i costi.

Interviene il Consigliere Bona Antonio dicendosi dispiaciuto dal fatto che dopo tre anni non ci sia ancora la convenzione per i mezzi.

Il Sindaco dice che la mancanza della convenzione non ha ridotto il servizio.

Interviene il Consigliere Fagherazziz Loris dicendo che nell'ultima riunione del Consiglio di Bacino, svoltasi in data odierna, è risultato che la situazione non è rosea. C'è un momento di stadi nel processo che dovrebbe portare dal 01/01/2023 all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio provinciale della nuova Società Consortile da parte del Consiglio di Bacino, secondo gli indirizzi dell'Assemblea del Consiglio di Bacino. Stasi dovuta al mancato perfezionamento, per ora, dell'accordo d'acquisto da parte delle quattro società "in house providing" oggi impegnate nella raccolta rifiuti sul territorio provinciale (Bellunum srl, Ecomont srl, Ponte Servizi srl; Valpe Ambiente srl) della società La Dolomiti Ambiente che gestisce l'impianto di smaltimento Maserot, in mano alla Provincia di Belluno. Durante l'assemblea è emersa anche una seconda ipotesi secondo cui le 4 Società diano vita a una Società consortile fra loro per l'affidamento in house della sola raccolta rifiuti, non per lo smaltimento e procedere successivamente all'acquisizione della società La Dolomiti Ambiente. Rimane il tema del verde: può essere dato alla nuova Società oppure essere appaltato all'esterno. Riferisce, infine, che in data odierna l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha approvato il D.U.P.; e poi con le elezioni del 12 giugno 2022 ci sarà l'esigenza di nominare il nuovo Presidente ed i componenti del Comitato di Bacino.



COMUNE DI TAMBRE

Interviene nuovamente il Consigliere Bona Antonio dicendo che, all'interno di Bellunum, Tambre è una piccola parte rispetto a Belluno e Feltre e che deve cercare di non farsi "metter i piedi in testa. In merito al tema del verde, Tambre è un Comune turistico, per cui è un tema importante. Se vi è spazio per due assunzioni, per cui procediamo perchè è un biglietto da visita.

Il Consigliere Loris Fagherazzi dice che sulla Bellunum occorre ricordare che sono confluiti tanti Comuni simili a Tambre. Un aspetto bello della Bellunum è che, con le calotte, stanno monitorando i reali conferimenti per cui c'è la possibilità di sensibilizzare i cittadini. Questa capacità di leggere i dati è riconosciuta dalla Regione.

C'è una valida macchina organizzativa dietro alla Bellunum, ma è ovvio che è un costo.

Interviene il Sindaco dice che il percorso legato alla raccolta è segnato, non potendolo più effettuare come Unione Montana, ma serve verificare il servizio e occorrerà valutare cassonetti diversi.

L'auspicio sarebbe continuare con l'Unione Montana Alpago, ma serve recuperare risorse perchè il costo non ricada tutto sui cittadini.

Il Consigliere Bona Antonio fa notare che il posizionamento delle piazzole a volte è inadeguato. Bella S. Anna, mentre è contrario a quella in All'O' perchè è pericolosa trovandosi in curva.

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (11), contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in



COMUNE DI TAMBRE

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) e approvato dall'ARERA;

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il presente Comune di Tambre non è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), come definito dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte da questo Comune;

Esaminati il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio ed il Piano finanziario 2022-2025 redatto dal Comune, quale gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;



COMUNE DI TAMBRE

Tenuto conto che il Piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- a) dalle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura che permette la validazione del Piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal Comune di Chies d'Alpago, come risulta dal report di validazione trasmesso con nota in data 27/05/2022, acquisita al protocollo comunale n. 2134 ;

Ritenuto di procedere alla determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC dall'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 (MTR-2), tra i quali, in particolare, i fattori di sharing di cui agli art. 2 e 3 del MTR-2, i coefficienti di crescita massima tariffaria previsti dall'art. 4 e dall'art.5 e gli altri elementi indicati nelle componenti a congruaggio, di cui all'art. 18 e all'art. 19, come dettagliatamente illustrato nella relazione che accompagna il piano economico-finanziario;

Tenuto conto che il piano economico finanziario del periodo 2022-2025, determinato all'esito della validazione dei piani finanziari presentati dai gestori e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC, presenta le seguenti risultanze:

- totale dei costi fissi riconosciuti € 65.178;
- totale dei costi variabili riconosciuti 186.135;

Rilevato che il totale delle entrate tariffarie massime rispetta il limite di crescita annuale delle tariffe, determinato nella misura dal 1,60% ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 31 dicembre 2021;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano finanziario 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;



COMUNE DI TAMBRE

Ritenuto per quanto sopra di validare il Piano finanziario 2022-2025 ed i relativi allegati, riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

Tenuto conto che, in base all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, con successivo provvedimento e che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano economico-finanziario deve essere trasmesso all'ARERA, secondo la tempistica prevista dalla citata norma;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/06/2021;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

Richiamato inoltre l'art. 3, co. 5-sexiesdecies, *"il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022"*;



COMUNE DI TAMBRE

Richiamato altresì l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale;

Esaminato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti riferito al periodo 2022-2025, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- oneri posti a carico dei contribuenti TARI;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Ritenuto, pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione voce	Componente fissa	Componente variabile	
Totale costi del piano finanziario	65.626	186.135	
Contributo MIUR	448	0	(-)
Entrate da recupero evasione	Non presente	Non presente	(-)
Entrate da procedure sanzionatorie	Non presente	Non presente	(-)



COMUNE DI TAMBRE

Ulteriori partite stabilite dall'ETC (<i>indicare quali</i>)	Non presente	Non presente	(-)
Totale entrate da tariffe	65.178	186.135	

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base al criterio correlato alla produzione teorica dei rifiuti sulla base dei coefficienti Kd e Kb, come segue:

- 86 % a carico delle utenze domestiche;
- 14 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto del coefficiente Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e della quota extraperimetro riconosciuta, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima;

Ritenuto, altresì, di confermare il costo, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2021, relativo ai conferimenti con chiave e agli svuotamenti dei cassonetti effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati;

Richiamati:

- ☐ l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ☐ l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- ☐ l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- ☐ l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;



COMUNE DI TAMBRE

- ☐ l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- ☐ l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- ☐ il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Belluno sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/24 è fissato al 31.05.2022;

Visto l'art. 38 c. 5 del TUEL, il quale prevede che i consigli comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si limitano ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

Ritenuta l'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità per le decisioni assunte con la presente deliberazione, stante la scadenza fissata normativamente al 31 maggio 2022 per la validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti periodo 2022/2025 e per l'approvazione delle tariffe ai fini della tassa rifiuti (TARI) anno 2022;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n 14 del 29/03/2022 circa l'individuazione del posizionamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti nella matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio che individua lo schema regolatorio da applicare nel quadrante I;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di validare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano economico-finanziario ed i documenti ad esso allegati riferiti al periodo 2022-2025, riportati in allegato alla presente deliberazione;



COMUNE DI TAMBRE

- 3) Di assumere le pertinenti determinazioni di competenza dell'ETC, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, come indicato in premessa e ulteriormente dettagliato nella relazione allegata;
- 4) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) Di riconoscere i costi extraperimetro nell'importo di € 45.578,59 costituenti una maggiorazione del 18,06% che verrà applicata in sede di bollettazione sul totale del gettito da tariffa;
- 6) Di approvare le seguenti riduzioni di tariffa, previste nel regolamento comunale:
 - Riduzioni per compostaggio domestico – abbattimento del 30% della parte variabile;
 - Riduzione pensionato estero – riduzione di 2/3 del tributo parte fissa e parte variabile;
 - RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE – tariffa ridotta nella parte variabile rapportata al periodo di occupazione o conduzione dei locali purché non superiore a 183 giorni;
 - RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
 - a. UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE POSTE A UNA DISTANZA SUPERIORE A KM.1 DAL PIU' VICINO PUNTO DI CONFERIMENTO – tariffa ridotta al 30% sia nella parte fissa che nella parte variabile;
 - b. PERIODI DI MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – tributo dovuto nella misura del 20% della parte fissa e della parte variabile nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti;
- 7) Di confermare per l'anno 2022 il costo già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2021, relativo ai conferimenti con chiave e agli svuotamenti del cassonetto effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati;
- 8) Di dare atto che con le tariffe di cui ai punti precedenti è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, specificate in premessa;
- 9) Di dare atto, altresì, che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 per adeguare le scritture contabili alle risultanze della presente deliberazione;
- 10) Di procedere all'approvazione della presente deliberazione in deroga al disposto dell'art. 38 c. 5 del D. lgs. 267/2000, alla luce dell'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità per le decisioni assunte con la presente deliberazione, stante la scadenza fissata normativamente al 31 maggio 2022 per la validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti periodo 2022/2025 e per l'approvazione delle tariffe ai fini della tassa rifiuti (TARI) anno 2022;
- 11) Di trasmettere il Piano finanziario, la determinazione tariffaria ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini della loro approvazione;



COMUNE DI TAMBRE

- 12) Di approvare l'inquadramento nello schema regolatorio ARERA ai fini della qualità, assunto con la deliberazione richiamata in premessa;
- 13) Di provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021;
- 14) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

SUCCESSIVAMENTE

Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge astenuti (0), favorevoli (11), contrari (0)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di adempiere all'obbligo di trasmissione della documentazione all'ARERA.



COMUNE DI TAMBRE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco
Oscar Facchin**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale
Nicoletta Mazzier**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)